



Area pro labour Giuristi per il lavoro

LAVORO & PRECARI - 27 MARZO 2019



# Riforma della crisi di insolvenza, ecco cosa succede ai lavoratori coinvolti



## di Adriano Cirillo\*


È stata recentemente approvata la cosiddetta riforma della "crisi d'insolvenza" delle società, al fine di agevolare il più possibile la ristrutturazione aziendale e la sopravvivenza dell'impresa, nonché l'occupazione e il reddito dei lavoratori coinvolti.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene nei suoi 391 articoli (150 in più della legge fallimentare del 1942) disposizioni che riguardano anche il diritto penale, quello del lavoro e il diritto commerciale e interessano imprese in crisi, ma anche che non sono né in crisi né insolventi, allo scopo prevalente di **prevenire** che lo siano in un prossimo futuro. La **riforma**, che entrerà in vigore tra 18 mesi e quindi a far tempo dal 15 agosto 2020, si muove nel solco tracciato dalla cosiddetta legge Marcona (legge 49/1985), che in questi anni di crisi ha consentito il **salvataggio** di diverse imprese da parte dei suoi stessi lavoratori, che *ex lege* l'hanno rilevata attraverso la forma sociale della Cooperativa.



Con la dichiarazione di messa in **liquidazione giudiziale** della società, tutti i contratti di lavoro si sospendono e spetterà al liquidatore decidere se proseguire i rapporti con alcuni, o tutti, i dipendenti, oppure procedere al loro **licenziamento**. La messa in liquidazione non è motivo sufficiente per giustificare la risoluzione dei **rapporti di lavoro**. Quelli sospesi alla data di apertura della liquidazione giudiziale dovranno quindi essere risolti nel rispetto delle norme sui licenziamenti individuali e collettivi.

Specifica il legislatore della riforma che – qualora non sia possibile dare "continuità" all'attività aziendale – il **recesso** andrà comunicato in forma scritta sia ai lavoratori, sia all'Ispettorato territoriale del lavoro, unitamente all'elenco dei lavoratori in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, nell'ipotesi di inattività della **curatela**, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono **risolti** di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. I lavoratori saranno quindi liberi di valutare l'uscita aziendale senza subire la **trattenuta del preavviso** a partire dal quarto mese dall'apertura della liquidazione giudiziale, allorquando le dimissioni potranno essere considerate rese per giusta causa.



Nell'avviare la procedura di licenziamento **collettivo**, la curatela dovrà osservare le previsioni di cui agli articoli 4, comma I, e 24, comma I, della legge 23 luglio 1991 n. 223, che trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge. La curatela dovrà quindi specificare quali sono i motivi che determinano la situazione di **eccedenza**; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo.

Dovranno essere esaminate le **cause** che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di **solidarietà** e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro e, in caso di impossibilità di salvataggio dell'impresa, a esaminare la possibilità di ricorrere a misure sociali di **accompagnamento** intese, in particolare, a facilitare la **riqualificazione** e la riconversione dei lavoratori licenziati.



Il **trattamento di fine rapporto**, in caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, è un credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Il licenziamento collettivo per i lavoratori non conduce più all'accesso alla **mobilità**, fruendo oggi tutti i lavoratori della **NASPI** (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), al quale si accede anche in caso di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 190.

Al trasferimento d'azienda continua ad applicarsi la legge 29 dicembre 1990, n. 428, di cui è modificato l'art. 47, armonizzato con la riforma in commento senza variazione degli aspetti giuslavoristici della materia. L'auspicio è che con questi nuovi strumenti azienda e lavoratori possano trovare insieme nuove sinergie per la **sopravvivenza delle imprese** e del lavoro nelle nostre aziende.

*\*Avvocato giuslavorista, sono nato il 15 agosto 1970, laureato a Milano e avvocato dal 2003. Il diritto del lavoro è la materia per la quale ho, da sempre, un particolare interesse, perché convinto della rilevanza sociale e personale che il lavoro ha nella vita delle persone. Ritengo che le persone debbano essere sempre al centro di ogni norma e interpretazione giuridica. Esercizio la professione in modo indipendente. Nel 2013 ho conseguito un dottorato di ricerca a Cà Foscari, Venezia, in diritto del lavoro, nonché culture della materia presso l'Università Statale di Milano.*

## Sostieni il fattoquotidiano.it ABBIAMO DAVVERO BISOGNO DEL TUO AIUTO.

Per noi gli unici padroni sono i lettori. Ma chi ci segue deve contribuire perché noi, come tutti, non lavoriamo gratis. Diventa anche tu Sostenitore. [CLICCA QUI](#)

Grazie

Peter Gomez

Sostieni adesso

Pagamenti disponibili

IMPRESE OCCUPAZIONE

ARTICOLO PRECEDENTE: Stipendi statali, Ragioneria dello Stato: "Nella scuola persi 800 euro in 10 anni. Regioni statuto speciale, boom dei costi" | ARTICOLO SUCCESSIVO: Caporalato e sfruttamento, British medical journal: "In sei anni morti 1500 braccianti. 100mila persone nelle tendopoli"

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo **150 commenti alla settimana**. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi **Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5)**: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione



FOEXTRA PASSA L'ESTATE CON I PODCAST DEL FATTO QUOTIDIANO SCOPRI LA RICCA SEZIONE SU FQ EXTRA. DOVE VUOI, QUANDO VUOI

immobiliare.it il N.1 per trovare casa CERCA

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage



## POLITICA Renzi-Calenda, Carfagna: 'In corso confronto serrato'. Per Azione niente raccolta firme? Cosa dice la legge. Di Battista: tanti non mi vogliono, non sto sotto Grillo

Di F. Q.



## MONDO Ucraina. Joe Biden firma il trattato che approva l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

Di F. Q.



## POLITICA Voto, le nuove stime sui seggi: "Al centrodestra più del 60%. Crescita improbabile sul proporzionale"

Di F. Q.

